

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1338

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CALVI, CAPPIELLO, GIORGI, PIZZO,
SCHEDA, BALDINI, COCCIU, STRUFFI e RIVIERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1993

**Modifica dell'articolo 644 del codice penale concernente il
reato di usura**

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 644, primo comma, del codice penale punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire quattro milioni chiunque, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari. Il secondo comma del medesimo articolo estende la pena a colui il quale procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Gli elementi necessari perchè i delitti di usura pecuniaria, di cui al primo comma, ovvero di mediazione usuraria, di cui al secondo comma, siano configurabili sono pertanto i seguenti:

a) approfittamento, da parte del mutuante, dello stato di bisogno del mutuatario. Sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono che anche un mero comportamento passivo, qualora sussista il vantaggio tratto dalla situazione particolare della persona, può configurare il reato;

b) stato di bisogno del mutuatario. Si ritiene che esso vada inteso come un impellente assillo che limita la volontà del soggetto passivo e lo induce a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie al fine di evitare un danno maggiore. Inoltre, è stato rilevato che lo stato di bisogno ricorre anche qualora la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori il denaro o la cosa e debba sottostare alle esose condizioni che le vengono imposte. Sebbene lo stato di bisogno possa essere di qualsiasi natura, specie o grado, purchè tolga o limiti la libertà di scelta del soggetto passivo, tuttavia esso sarebbe da escludere quando vi sia

una semplice o momentanea difficoltà di carattere finanziario. Mentre la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la valutazione della sussistenza dello stato di bisogno non può prescindere dalla destinazione della somma ottenuta in mutuo dal debitore (se con essa, cioè, egli ha inteso evitare un danno ovvero procurarsi un vantaggio), non c'è invece concordanza sulla sussistenza del reato quando il denaro è destinato ad impieghi produttivi, sebbene il delitto sussista anche nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia un imprenditore commerciale che debba chiedere prestiti con interessi usurari per necessità aziendali e non personali. Appare infine irrilevante che lo stato di bisogno derivi da cause incolpevoli ovvero da colpa inescusabile del soggetto passivo. L'accertamento dello stato di bisogno del mutuatario è demandato al giudice di merito il quale deve avere riguardo per la valutazione della sussistenza o meno del reato esclusivamente al momento della stipulazione del contratto;

c) controprestazione ed interessi usurari. Il corrispettivo della prestazione può consistere in interessi o in altri vantaggi (cose mobili o immobili, prestazioni di lavoro o di servizi economicamente valutabili) che siano definiti «usurari» dal giudice di merito, al quale spetta di stabilire caso per caso quando gli interessi o gli altri vantaggi abbiano tale natura. Poichè la giurisprudenza ha ritenuto, al riguardo, non potersi fare riferimento all'interesse legale (fissato dall'articolo 1284 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nella misura del 10 per cento annuo) e neppure a quello disciplinato dal cartello bancario, il giudizio di valore è affidato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Dal canto suo, la dottrina ha generalmente fatto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento, per individuare la sussistenza della natura usuraria di interessi o di altri vantaggi, ai seguenti elementi:

- 1) eccessività della prestazione richiesta (lucro senza giusta causa);
- 2) manifesta sproporzione tra interessi e controprestazione;
- 3) ingiustizia del profitto (mancanza di titolo per l'ottenimento della prestazione).

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto che il delitto di usura sussista anche qualora vi sia un elevato grado di rischio, poichè esso rappresenta solo un elemento per valutare la congruità dell'interesse preteso.

Per quanto riguarda la mediazione usuraria (articolo 644, secondo comma, del codice penale), essa si realizza non qualora la sovvenzione procurata sia usuraria, bensì quando sia usurario il compenso dato o promesso per la mediazione. Anche in questo caso occorre avere riguardo al momento della pattuizione del compenso al fine di stabilire il carattere usurario del compenso preteso o conseguito dal mediatore di un mutuo.

L'articolo 1815, secondo comma, del codice civile dispone che, nel caso in cui siano convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale. Peraltro, il terzo comma dell'articolo 1284 del codice civile stabilisce che gli interessi fissati in misura superiore a quella legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Sempre nell'ambito del sistema di tutela del debitore predisposto dal codice penale (articolo 644) e dal codice civile (articoli 1284 e 1815) si colloca l'articolo 1448 del codice civile, il quale prevede l'azione di rescissione del contratto per lesione. Tale azione può essere esercitata quando vi sia, tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, una sproporzione derivante dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio. L'azione non è tuttavia ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che

la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

Anche in questo caso i presupposti dell'azione generale di rescissione sono la sproporzione tra le prestazioni, lo stato di bisogno di una delle parti (che nel caso in oggetto la dottrina, contrariamente a quanto sostenuto in materia di usura, ritiene possa essere ravvisato anche nella semplice difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, purchè esse siano in rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre) e l'approfittamento da parte dell'altra. Sia la giurisprudenza che la dottrina prevalenti ritengono che la presenza di una clausola monetaria che indicizza non solo il capitale ma anche gli interessi non configuri necessariamente il reato di usura. La situazione normativa e giurisprudenziale esposta non è risultata, in pratica, adeguata alla difesa del cittadino rispetto ad un fenomeno criminoso che colpisce proprio gli strati sociali più deboli. Questo è largamente riconosciuto, ma il problema, ad onta della sua rilevanza sociale, non ha potuto trovare soluzione neppure con la normativa antiriciclaggio (decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197). Quella sede peraltro appariva propria anche per le evidenti connessioni tra il riciclaggio di denaro proveniente dal crimine e la pratica dell'usura da parte di una pletera di fantomatiche «società finanziarie». Queste ultime, come è noto, hanno trovato un primo quadro di riferimento normativo e regolamentare proprio nella richiamata disciplina antiriciclaggio (Capo 11). Per questo in quell'occasione il testo, che viene presentato nell'unità proposta di legge, era stato presentato sotto forma di emendamento, ma dovette essere ritirato a causa dell'insufficiente maturità della situazione politica rispetto a tale problematica.

È per queste ragioni che oggi si ripropone la suddetta normativa, la cui urgenza (anche in termini di necessario completamento della disciplina antiriciclaggio) non appare certo nel frattempo diminuita.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 644. - (*Usura*). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi in misura superiore al doppio del tasso di interesse medio praticato dalle aziende di credito sullo scoperto minimo di conto corrente, rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire quattro milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dal primo comma, fa dare o promettere a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso superiore ai limiti indicati nello stesso comma.

Se i rapporti usurari preveduti dai commi precedenti sono posti in essere da un agente di cambio, dagli amministratori e dai sindaci dei soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i quali non abbiano fatto rilevare per iscritto il proprio dissenso al momento dell'adozione della relativa delibera, nonchè da ogni altra persona che abbia agito in nome e per conto di dette imprese, la pena è aumentata fino alla metà.

Alla condanna segue la confisca del denaro e delle altre cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato».